

**AVVISO PUBBLICO**  
**ISCRIZIONE/RINNOVO DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO DI**  
**ACCREDITAMENTO SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI PERSONE MINORENNI**  
**CON DISABILITA' SENSORIALI - SEZIONI A E B PER IL QUINQUENNIO 2025 - 2029**

**PREMESSA**

La Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale del 5 giugno 2007 n. mecc. 2007\_03564/007 esecutiva dal 19 giugno 2007, ha recepito il Registro di Accreditemento relativo al Servizio Educativo per Persone Minorenni con Disabilità Sensoriali, subentrando alla Provincia di Torino che lo aveva istituito con D.G.P. n. 911-196255 del 29.07.2003, suddiviso in:

- Sezione A – Sostegno educativo di mediazione alla comunicazione (per le persone sorde);
- Sezione B – Sostegno di aiuto didattico e all'autonomia (per le persone cieche e ipovedenti gravi)

provvedendo alla sua gestione anche in favore degli altri Enti gestori che lo utilizzano ed al suo aggiornamento periodico attraverso una Commissione di Valutazione appositamente istituita. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 696 del 19 novembre 2024 è stato approvato l'avvio del procedimento per il rinnovo dell'iscrizione al Registro, confermando l'attuale impianto. Al fine di garantire la qualità, la stabilità e la continuità degli interventi a favore dei beneficiari la durata di tale Registro sarà quinquennale (anni 2025-2029), fatte salve le eventuali verifiche periodiche sui requisiti previsti in fase di accreditemento da parte dell'Amministrazione e fatte salve modifiche che dovessero rendersi necessarie in adempimento ad eventuali modifiche normative. La qualità, la stabilità e la continuità degli interventi a favore delle persone beneficiarie passano anche attraverso la tutela e la qualità del lavoro educativo, assicurandone la dignità e le dovute garanzie. Tale lavoro educativo - avendo carattere di elevata qualificazione e complessità - va adeguatamente valorizzato sia in termini di lavoro con le singole persone beneficiarie che di lavoro sul contesto, affinché possano crearsi ambienti di vita inclusivi e favorenti lo sviluppo delle autonomie della persona e delle relazioni sociali. Sempre con la medesima Dgc si è dato atto che la Giunta Regionale, al momento attuale, ha provveduto a delineare solamente i requisiti e le procedure per l'accreditemento istituzionale delle strutture socio sanitarie (D.G.R. 25- 12129 del 14 settembre 2009) e che, nelle more della definizione delle procedure di accreditemento dei servizi sociali e socio-sanitari, si ritiene di continuare ad applicare gli indicatori individuati dalla Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino, così come recepiti dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 5 giugno 2007 (mecc. 2007 03564/007), in particolare per ciò che riguarda: il regime dell'accreditemento, che garantisce la libera scelta delle persone beneficiarie; l'apertura del Registro a nuovi fornitori con cadenza semestrale; l'articolazione in due Sezioni; la definizione dei destinatari e degli obiettivi del Servizio Educativo; l'approccio psico-sociale; la durata degli interventi; il lavoro di rete; l'apertura del Registro all'utilizzo da parte degli Enti Gestori delle funzioni socioassistenziali della Città Metropolitana di Torino (ex Provincia) che ne facciano richiesta.

La Dgc stabilisce che - al fine di offrire alla famiglia la possibilità di scegliere l'intervento educativo più adeguato alle necessità comunicative del minorenne e a garanzia della massima

qualità del servizio reso - andrà favorita la maggior offerta e la più variegata possibile da parte dei Fornitori.

La previsione di spesa con l'attuale numero di beneficiari per il quinquennio è di Euro 1.890.000 annui. L'impegno annuale di spesa verrà in ogni caso fatto nei limiti degli stanziamenti di bilancio e ad esso sarà condizionato, trattandosi di accreditamento.

## **ART. 1 OGGETTO**

Oggetto del presente avviso è la fornitura di servizi educativi a favore di minorenni con disabilità sensoriali.

In particolare:

- Sezione A – Sostegno educativo di mediazione alla comunicazione (per le persone sorde);
- Sezione B – Sostegno di aiuto didattico e all'autonomia (per le persone cieche e ipovedenti gravi)

I Fornitori potranno accreditarsi per una o più modalità linguistiche, al fine di offrire alla famiglia la possibilità di scegliere l'intervento educativo più adeguato alle necessità comunicative del minore, a garanzia della massima qualità del servizio reso.

Per ogni persona minorenni beneficiaria del servizio sarà previsto un pacchetto di ore settimanali - per un massimo di 38 settimane l'anno - pari ad un massimo di 11 ore di cui 9 a diretto contatto con la persona e 2 ore di lavoro indiretto.

Data l'elevata qualificazione necessaria, la complessità del lavoro educativo e il consistente lavoro di rete svolto dagli educatori professionali, si ritiene necessario riconoscere il lavoro indiretto svolto da tali figure professionali: per questo il riconoscimento delle due ore di lavoro indiretto sulle 11 previste deve essere computato direttamente nelle ore di lavoro svolte. Questo significa, ad esempio, che se un educatore/educatrice segue 3 minorenni con il pacchetto ore completo svolgerà 27 ore in presenza e 6 di lavoro indiretto e non potrà ricevere ulteriori mansioni dal proprio datore di lavoro se non per le 3 ore residue a completare il monte ore settimanali, nel caso questo fosse di 36 ore.

Inoltre, adeguata valorizzazione devono ricevere le attività effettuate in ambito scolastico, in particolare il lavoro svolto con il gruppo classe. Per tale motivo, in caso di assenza della persona beneficiaria a scuola, è previsto che l'educatore/educatrice svolga comunque le ore di lavoro previste insieme al gruppo classe. Le ore di lavoro uno a uno con la persona, invece - qualora l'assenza del minorenni sia adeguatamente giustificata - andranno recuperate secondo modalità compatibili con l'organizzazione del lavoro dell'educatore/educatrice e le necessità della famiglia.

## **ART. 2 AMBITO TERRITORIALE**

In relazione al rinnovo quinquennale per gli anni 2025 -2029, hanno manifestato interesse a continuare ad avvalersi del Registro, oltre alla Città di Torino, anche i seguenti Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali:

- 1) C.I.S.S.-A.C. Caluso, Via S. Francesco 2 – 10014 CALUSO (TO)
- 2) Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. – Via Circonvallazione 54/b – 10015 IVREA (TO)
- 3) Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale “Valle di Susa – Val Sangone” Con.I.S.A. – P.za S. Francesco 4 – 10059 SUSÀ (TO)
- 4) Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale CISA 12 – Via Cacciatori 21/12 – 10042 NICHELINO (TO)
- 5) Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia – Via Fiume 17 bis – 10024 MONCALIERI (TO)
- 6) Consorzio Intercomunale Socio- Assistenziale C.I.S.A. 31 – Via Avv. Cavalli 6 – 10022 CARMAGNOLA (TO)
- 7) C.S.S.A. Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese – Strada Valle Pasano 4 – 10023 CHIERI (TO)
- 8) Unione dei Comuni Nord Est Torino (N.E.T.) – Via Roma 3 – 10036 SETTIMO TORINESE (TO)
- 9) Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali C.I.S.S.A. Pianezza – V.le San Pancrazio 63 - 10044 PIANEZZA (TO)
- 10) Consorzio Intercomunale Servizi Sociali C.I.S.S. Pinerolo, Via Montebello 39 – 10064 PINEROLO

In esito alle adesioni sopraelencate con successiva determinazione dirigenziale sarà nominata la Commissione di Valutazione delle istanze.

Si fa presente che l'utilizzazione del Registro da parte di un Ente Gestore implica l'accettazione e l'applicazione delle clausole e condizioni indicate nell'Avviso di rinnovo del Registro e che l'accesso al Registro da parte degli Enti Gestori può in ogni caso richiedersi anche successivamente nel periodo di vigenza dello stesso, fatta salva la disponibilità dei Soggetti accreditati ad estendere l'ambito territoriale delle attività.

### **ART. 3 – DESTINATARI DELL'AVVISO**

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente Avviso gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 e all'articolo 65 del D.lgs. 36/2023.

I soggetti richiedenti possono partecipare in forma singola o associata, tramite Consorzio o Raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 1, lettera m), dell'allegato I.1 del D.lgs. 36/2023.

I consorzi che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa. Per la costituzione del Raggruppamento temporaneo, il mandato deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante del soggetto mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti delle

Amministrazioni. In caso di inadempimento del soggetto mandatario è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alle Amministrazioni il pagamento diretto nei confronti degli altri soggetti del raggruppamento. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti delle Amministrazioni per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'accreditamento, fino all'estinzione di ogni rapporto. Le Amministrazioni, tuttavia, possono far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione dei soggetti accreditati riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

È ammesso il recesso di uno o più soggetti raggruppati o consorziati, sempre che i soggetti rimanenti continuino a soddisfare i requisiti minimi richiesti dal presente Avviso e assicurino la continuità delle prestazioni in atto.

Non è consentita la partecipazione:

- in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
- sia in raggruppamento o consorzio sia in forma individuale
- di operatori economici fra loro in situazione di controllo formale o sostanziale

#### **ART. 4 – DURATA DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI ACCREDITATI**

L'accreditamento avrà durata di cinque anni (2025-2029), fatte salve le eventuali verifiche periodiche sui requisiti previsti in fase di accreditamento da parte dell'Amministrazione e fatte salve modifiche che dovessero rendersi necessarie in adempimento ad eventuali modifiche normative.

#### **ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

##### **5.1 Requisiti di ordine generale**

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 94 al 98 del D.lgs. 36/2023. I soggetti richiedenti - anche se parte di un costituendo o costituito Raggruppamento o Consorzio - devono possedere singolarmente, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale previsti dal D.lgs. 36/2023, ove applicabili. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010.

Il soggetto richiedente in fase di istanza di accreditamento indica le modalità con le quali sono garantite pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

##### **5.2 Requisiti di ordine speciale**

- a) Capacità tecnico professionale

Tre anni di esperienza nella gestione di servizi educativi per conto di Enti pubblici o privati

b) Capacità economico finanziaria

Fatturato annuo per ciascun anno dell'ultimo triennio (2022-2024) non inferiore a Euro 100.000, relativo a servizi educativi.

In caso di Raggruppamenti o Consorzi costituiti o costituendi, i requisiti di cui al comma 5.2 sono soddisfatti in modo cumulativo dai soggetti partecipanti al Raggruppamento o al Consorzio.

### 5.3 Ulteriori requisiti

a) Sede

L'operatore economico possiede dispone almeno di una sede organizzativa nell'ambito del territorio comunale. La sede organizzativa svolge funzioni di centro organizzativo del servizio, di segreteria per informazioni e comunicazioni (call center), di raccolta di suggerimenti e reclami. Tutti i locali, comprese le eventuali sedi decentrate, devono essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

b) Sicurezza

L'operatore economico deve essere in regola con la normativa vigente relativa alla prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro. Attesta la presenza del Documento di Valutazione dei rischi ai sensi della vigente normativa. Garantisce l'assegnazione dei dispositivi di protezione individuale al personale ove previsti dal DVR, anche in caso di eventi di natura eccezionale e anche qualora il dispositivo sia necessario a tutelare la salute della persona beneficiaria del servizio.

c) Personale

c1) CCNL

Il personale impiegato deve essere assunto con contratto di lavoro subordinato perché è l'unico che garantisce adeguata tutela e la copertura di tutte le attività svolte dall'educatore/educatrice. Al personale va garantita una remunerazione equivalente a quella del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'accreditamento svolta dal soggetto erogatore anche in maniera prevalente. Per il settore di cui al presente Avviso tale CCNL è stato identificato nel CCNL delle Cooperative Sociali (Codice contratto CNEL: T151- CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo). Il soggetto accreditato che non utilizzi tale CCNL è tenuto ad allegare all'istanza di partecipazione una dichiarazione di equivalenza tra il CCNL applicato e quello delle

Cooperative sociali. Tale dichiarazione deve essere redatta da professionista iscritto ad ordine professionale, tenendo presenti le indicazioni fornite dall'Anac nella nota illustrativa al Bando tipo n. 1/2023 (pagine 11,12 e 13) e pubblicata sul sito dell'Anac.

#### c2) Titoli

Il personale è in possesso dei requisiti necessari per svolgere la professione corrispondente, secondo la normativa vigente (titoli, eventuali abilitazioni, eventuali iscrizioni ad Albi ed Ordini professionali).

#### c3) Misure di prevenzione

Per il personale che a qualsiasi titolo svolge attività a diretto contatto con le persone beneficiarie minorenni è rilasciata dichiarazione del legale rappresentante rispetto all'assenza di condanne penali o civili e carichi pendenti per reati contro la persona o pedopornografia, in particolare dichiarazione che il personale - ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2014 per l'attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile - non è incorso in condanne per alcuno dei reati indicati all'art. 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 e s.m.i.

#### c4) Regolarità del rapporto di lavoro

Nei confronti del proprio personale l'operatore garantisce:

- l'attuazione di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria di riferimento.
- l'osservanza e l'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.

#### c5) Privacy

L'operatore economico garantisce che tutti i documenti e/o i dati relativi alle persone assistite siano custoditi nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali e conservati per il periodo indicato dalla legge, prevedendo modalità di accesso solo al personale abilitato e protezione da accessi non autorizzati.

Presentando istanza l'operatore economico si obbliga a sottoscrivere l'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679)

### **ART. 6 PROGETTO**

Il progetto della gestione del servizio viene redatto in non più di 8 pagine Word A4 con font 12, interlinea singola e margini di 2 cm (sup, inf, dx, sx). Il progetto è redatto secondo il facsimile presente nel modulo di istanza.

Ulteriori documenti allegati al progetto non verranno considerati ai fini dell'attribuzione del punteggio. Si ricorda che ai sensi della L. R. 16/2016 e dell'allegato C della DGR 25/12129 del 14/09/09, la Carta del servizio deve essere pubblicata sul sito del gestore.

La Commissione attribuirà al progetto un punteggio di carattere quali-quantitativo fino a 100. Non verranno accreditati gli operatori il cui punteggio sarà inferiore a 60.

#### CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Ad ogni elemento di valutazione verrà assegnato un punteggio da 0 a 5 oppure da 0 a 10 (a seconda del punteggio massimo previsto), secondo i seguenti criteri:

|        |  |
|--------|--|
| 0      | Non valutabile, non presente o del tutto insufficiente |
| 1 o 2  | Insufficiente  |
| 2 o 4  | Scarso   |
| 3 o 6  | Sufficiente  |
| 4 o 8  | Buono  |
| 5 o 10 | Ottimo   |

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE   | PUNTEGGIO MASSIMO |
|---|-------------------|
| <b>Coerenza e pertinenza degli obiettivi e riferimenti educativi generali</b> | 10                |
| <b>Metodologia</b>  | 10                |
| <b>Organizzazione del servizio</b>  | 5                 |
| <b>Modalità di rapporto con il territorio</b>                                 | 5                 |
| <b>Modalità di presa in carico</b>  | 10                |
| <b>Rapporti con le Famiglie</b>   | 5                 |
| <b>Modalità di Lavoro in Rete</b>   | 10                |
| <b>Tipo di prestazioni offerte</b>  | 5                 |
| <b>Strumenti di coordinamento</b>   | 5                 |
| <b>Supervisione</b>   | 5                 |
| <b>Attività di formazione</b>   | 5                 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>Selezione, accompagnamento e formazione nuovi educatori</b>  | 5   |
| <b>Procedure di valutazione dell'attività del servizio</b>  | 5   |
| <b>Progetti di miglioramento della qualità del servizio</b>   | 5   |
| <b>Procedure di presentazione alle persone beneficiarie</b>   | 5   |
| <b>Modalità con cui si intende garantire pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.</b> | 5   |
| <b>TOTALE</b>   | 100 |

## **ART. 7 TARIFFA E ADEGUAMENTI TARIFFARI**

La tariffa oraria onnicomprensiva per il servizio è pari ad Euro 24,75 iva esclusa.

### **Adeguamenti tariffari**

In analogia a quanto previsto all'art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici, qualora - a intervalli non inferiori all'anno a partire dal secondo anno di avvio dell'Albo - al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione in aumento del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, le tariffe sono aggiornate, su motivata richiesta dei fornitori accreditati in accordo con le rappresentanze datoriali, nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

## **ART. 8 ESTENSIONE DELLE ATTIVITA'**

Le Amministrazioni si riservano di richiedere la modifica di talune prestazioni che si rendessero opportune in relazione a progettualità/eventi di natura straordinaria e/o a modifiche legislative di rango nazionale e regionale, tenuto conto del processo di riforma delle politiche rivolte alle persone con disabilità attualmente in corso di cui alla L. 227/2021.

## **ART. 9 - CLAUSOLA SOCIALE**

Nel caso un soggetto accreditato subentri nella gestione di progetti educativi già in essere con un precedente operatore che ha cessato la propria attività in accreditamento si impegna alla stabilità occupazionale del personale impiegato secondo quanto previsto dalla normativa in materia e in analogia - ove applicabile - con l'art. 57 del D.lgs. 36 del 2023.

#### **ART. 10 – VERIFICHE E CONTROLLI, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO**

L'Amministrazione potrà disporre in qualsiasi momento ed a proprio discrezionale giudizio una verifica, anche a campione, sui servizi svolti dai soggetti accreditati, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Avviso e la rispondenza del servizio alle caratteristiche dichiarate nell'offerta progettuale del soggetto accreditato. A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, anche tramite consultazione di banche dati pubbliche o condivisione di informazioni con altri soggetti pubblici, nonché consultazione diretta delle persone beneficiarie del servizio. I controlli potranno essere effettuati tramite richiesta di documentazione e/o incontri. Qualora tali controlli rilevassero inadempienze contrattuali o carenza-mancanza di uno o più requisiti di accreditamento, l'Amministrazione potrà disporre sanzioni pecuniarie fino a 500 euro, sospensione o revoca dell'accreditamento, demandando agli altri soggetti accreditati il proseguimento della presa in carico delle persone seguite dall'operatore sospeso o revocato. Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate in forma scritta al soggetto accreditato, il quale avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/controdeduzioni, sempre nella medesima forma e nei tempi definiti nella richiesta.

#### **ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA**

Il soggetto accreditato si impegna a costituire una garanzia per tutta la durata dell'accreditamento, anche di durata annuale e rinnovabile di anno in anno, denominata «garanzia definitiva», a propria scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 (ove compatibili), pari al 10 per cento dell'importo fatturato l'anno precedente il rinnovo (anno 2024). L'importo dovrà essere aggiornato di anno in anno in relazione al fatturato dell'anno precedente. In caso di nuova iscrizione, l'importo da prendere a riferimento sarà il fatturato complessivo dell'anno precedente diviso il numero dei fornitori accreditati al momento dell'iscrizione. Per “anno precedente” si intende l'intero anno solare antecedente quello in corso al momento della costituzione della garanzia.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotta del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo dell'art. 106, comma 3 del DLgs 36/2023, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati tra quelli previsti dall'allegato II.13.

#### **ART. 12 RECESSO E NUOVE ISTANZE DI ISCRIZIONE**

E' fatta salva in ogni momento la possibilità di recesso da parte del fornitore accreditato, fatto salvo un preavviso di almeno tre mesi a garanzia della continuità delle prestazioni.

L'istanza di iscrizione da parte di nuovi fornitori può essere presentata in ogni momento indirizzandola alla Dirigente del Servizio Disabilità e Anziani della Città di Torino. Le nuove istanze verranno valutate -con cadenza semestrale dalla prima data di pubblicazione del nuovo Registro- dalla Commissione di Valutazione, che rimarrà in carica per il quinquennio.

### **ART. 13 MODALITA' DI PRESENTAZIONE ISTANZE**

I soggetti che intendono iscriversi/rinnovare l'iscrizione per il quinquennio 2025-2029 potranno presentare istanza sul modulo apposito, entro le ore 12 di venerdì 24 gennaio 2025 inviando una PEC al seguente indirizzo:

servizi.sociali@cert.comune.torino.it

indicare nell'oggetto: REGISTRO DISABILITA' SENSORIALI-SERVIZIO DISABILITA' E ANZIANI

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario di ricezione della PEC da parte dell'Amministrazione. Si invitano pertanto i partecipanti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'istanza entro il termine previsto. L'operatore economico ha facoltà di inviare istanze successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'istanza presentata, antecedentemente alla chiusura della fase di presentazione delle istanze. L'Amministrazione considera esclusivamente l'ultima istanza presentata.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo (16 euro), salvo che il soggetto istante sia esentato dall'assolvimento di tale imposta, nel qual caso, nell'istanza deve essere indicata la causale di esenzione dall'imposta.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La Città di Torino si riserva di domandare ai soggetti istanti, in qualsiasi momento, l'ostensione della documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese, nonché di esperire, al medesimo fine, gli accessi consentiti dalla legge a banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

La domanda consta di:

#### 1. ● ISTANZA

Questo modello deve essere compilato dal soggetto che si presenta singolarmente oppure dal mandatario del consorzio o raggruppamento costituito o dal capofila del consorzio o raggruppamento costituendo.

Va inviato unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore e deve contenere gli allegati e le dichiarazioni previste nel modello A.

L'istanza contiene:

1. i dati del soggetto richiedente, quali la denominazione, la ragione sociale, la natura giuridica
- 2.A per i soggetti del Terzo Settore: numero dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ad altri registri previsti dalla normativa e al Registro delle Imprese ove richiesto;
- 2.B per i soggetti privati: estremi dell'iscrizione alla CCIAA ed altri albi e registri previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività oggetto dell'Avviso
- 2.C per i Consorzi e i Raggruppamenti costituiti: elenco dei soggetti consorziati o raggruppati
- 2.D per Consorzi e Raggruppamenti non ancora costituiti: elenco dei soggetti che parteciperanno al consorzio o raggruppamento; la documentazione richiesta ai punti 2.A e 2.B. relativa a ogni singolo soggetto partecipante

Il soggetto deve dichiarare:

- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli dal 94 al 98 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.
- l'osservanza delle disposizioni ex L. 68/1999 in merito alle norme che disciplinano il diritto del lavoro delle persone con disabilità
- di garantire le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010
- di possedere almeno tre anni di esperienza nella gestione di servizi educativi per conto di Enti pubblici o privati
- la dotazione organica
- il fatturato annuo dell'ultimo triennio
- di possedere i requisiti di cui all'art. 5.3 dell'Avviso
- di conoscere, accettare e impegnarsi a rispettare il Patto di Integrità delle Imprese (<http://bandi.comune.torino.it/informazioni/patto-integrita>) ed il Codice di Comportamento della Città (<http://bandi.comune.torino.it/informazioni/codice-comportamento>), fatte salve le modifiche introdotte dal D.Lgs. 36/2023
- di sottoscrivere l'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679)
- di rispettare regole, requisiti di qualità, modalità di erogazione e la tariffa indicata anche qualora il servizio sia acquistato direttamente dalla persona beneficiaria ad integrazione del finanziamento pubblico
- di assicurare la stabilità occupazionale del personale impiegato secondo quanto previsto dalla normativa in materia e in analogia - ove applicabile - con l'art. 57 del D.lgs. 36 del 2023 e in applicazione di quanto previsto dal CCNL Cooperative Sociali
- di garantire la disponibilità al lavoro in rete con gli altri soggetti del territorio, con particolare riguardo agli enti di terzo settore e alle organizzazioni di volontariato
- costituire una garanzia per tutta la durata dell'accREDITAMENTO, secondo quanto riportato all'art. 12 dell'Avviso
- di firmare apposito contratto con la Città, il quale deve prevedere un termine di recesso da parte del Fornitore non inferiore a tre mesi.

## 2. ● PROGETTO

Sintetica relazione, che illustri l'attività svolta e compri il possesso dei requisiti tecnici richiesti per l'iscrizione al Registro, redatta secondo lo schema e gli indicatori indicati nel modulo di istanza e secondo quanto indicato all'art. 6 dell'Avviso.

### **ART. 14 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare via PEC all'indirizzo [servizi.sociali@cert.comune.torino.it](mailto:servizi.sociali@cert.comune.torino.it) (Oggetto: richiesta di chiarimenti su Avviso Registro disabilità sensoriali - Servizio Disabilità e Anziani) almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze e pubblicate in forma anonima con le relative risposte sulla pagina dell'Avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Nel rispetto dei principi di fiducia, risultato e leale collaborazione del codice, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o nell'Avviso di accreditamento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che l'Amministrazione non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

### **ART. 15 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE**

La Commissione di valutazione è composta da cinque membri, tre della Città di Torino e due provenienti dagli Enti gestori delle funzioni socioassistenziali che abbiano richiesto di avvalersi del registro. La Commissione viene nominata dal Direttore del Dipartimento Servizi Sociali, Sociosanitari e Abitativi solo dopo la scadenza del bando. Nell'espletamento del proprio compito e al fine della regolare iscrizione al Registro, la Commissione verifica la sussistenza dei requisiti minimi richiesti per l'accreditamento, la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti presentati, la sussistenza delle condizioni che costituiscono cause di esclusione.

Le sedute della Commissione relative all'ammissibilità delle istanze sono pubbliche.

In sedute riservate verrà invece effettuata l'esame puntuale della documentazione e la valutazione dei progetti.

La Commissione si riserva di rinviare e/o sospendere l'esame delle domande di partecipazione, della documentazione e degli impegni contenuti nelle domande, fissando una o più date successive, prima di procedere all'accreditamento dei soggetti partecipanti.

Il soccorso istruttorio avverrà con le modalità indicate all'articolo 101 del D.lgs 36/2023; in caso di inutile decorso del termine assegnato all'istante, l'Amministrazione procede all'esclusione dello stesso dalla procedura.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta progettuale. Il risultato della procedura di accreditamento sarà comunicato, a mezzo PEC, a tutti i soggetti partecipanti oltre che pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente della Città. Il Registro sarà redatto in ordine di punteggio (pur non figurando il punteggio nell'elenco pubblicato).

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte progettuali la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- assenza dei requisiti obbligatori
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i criteri stabiliti dal presente Avviso;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta progettuale

Il RUP richiede all'istante la presentazione dei chiarimenti, se del caso. A tal fine, assegna un termine non superiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'istante, ove le ritenga non sufficienti, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le proposte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### **ART. 16 - FORO COMPETENTE**

Per ogni eventuale controversia in merito al presente avviso ed alla procedura di accreditamento e di iscrizione da esso disciplinata, il Foro competente è quello di Torino.

#### **ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La Città di Torino e i fornitori accreditati si impegnano a trattare e conservare i dati raccolti ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE di cui sopra, pubblicata sul sito internet: <http://bandi.comune.torino.it/informazioni>.

A tal fine, i soggetti erogatori dei servizi/interventi oggetto del presente avviso si impegnano a sottoscrivere per accettazione gli atti di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali: tali atti di nomina, allegati ai contratti di concessione di servizio, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

#### **ART. 18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Nelle more dell'espletamento delle procedure di reinscrizione, posta l'imminente scadenza del 31 dicembre, è stata contestualmente approvata la proroga fino al 31 marzo 2025 - o prima nel caso le procedure di rinnovo fossero concluse antecedentemente a quella data - dell'attuale iscrizione degli Enti fornitori impegnati in interventi, al fine di assicurare la continuità alle prestazioni in corso a favore di minorenni con disabilità sensoriali, anche con riferimento alle attività di supporto educativo in relazione alla frequenza dell'anno scolastico 2024-2025 e fatta salva la possibilità per gli Enti iscritti di chiedere in ogni momento la cancellazione.

#### **ART. 19 RUP E DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La responsabile unica del procedimento è la Dott.ssa Agnese Ambrosi.

La direttrice dell'esecuzione del contratto è la funzionaria in elevata qualificazione Dott.ssa Oriana Elia.

La Dirigente  
Servizio Disabilità e Anziani  
Dott.ssa Agnese Ambrosi